

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 29

Anno 52

26 novembre 2021

N. 333

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2021, N.17

MODIFICHE ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 (NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

*Modifica all'art. 3, comma 5,
della legge regionale n. 29 del 2004*

1. All'art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie) dopo la locuzione "socio-sanitarie" è aggiunto il seguente periodo:

" , limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza

sanitaria) il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconfiribilità ed incompatibilità. La Giunta regionale emana specifiche linee guida per definire gli ambiti di competenza e il ruolo che tali figure sono chiamate a svolgere nell'atto aziendale di cui al comma 1.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, è inserito il seguente:

"5 bis. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sui risultati ottenuti in attuazione del comma 5 e valuta i risultati conseguiti a seguito delle scelte definite negli atti aziendali e l'adozione delle figure previste a livello di direzione strategica aziendale. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una specifica relazione.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 novembre 2021 STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1202 del 26 luglio 2021; oggetto assembleare n. 3794 (XI Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 53 del 29 luglio 2021;

- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la Salute e Politiche sociali";

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2021 dell'8 novembre 2021, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Giuseppe Paruolo e del relatore di minoranza, consigliere Daniele Marchetti, nominati dalla Commissione in data 21 settembre 2021;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2021, alle ore 16:51, atto n. 31/2021.